



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 102/804/04 del 18/12/2003

Approvazione del regolamento comunale

In vigore dal 1° febbraio 2004.

INDICE

Art. 1	Principi generali e finalità
Art. 2	Modalità di gestione degli impianti
Art. 3	Uso degli impianti
Art. 4	Elenco degli impianti
Art. 5	Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti
Art. 6	Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito Cauzionale
Art. 7	Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza
Art. 8	Altre forme di gestione
Art. 9	Obblighi ed oneri a carico degli utenti
Art. 10	Obblighi di trasparenza
Art. 11	Pubblicità commerciale
Art. 12	Controlli e verifiche dell'uso degli impianti
Art. 13	Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso
Art. 14	Disponibilità degli impianti da parte del Comune
Art. 15	Abrogazione delle norme
Art. 16	Norme di rinvio
Art. 17	Impianti Sportivi con caratteristiche particolari
Art. 18	Pubblicità del Regolamento

Art. 1 - Principi generali e finalità

- 1 - Il Comune di Cremona con il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
- 2 - La gestione degli impianti sportivi non persegue finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti

- 1 - Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Assessorato allo Sport, ovvero nelle forme previste all'art. 8.

Art. 3 - Elenco degli impianti

- 1 - Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi il cui elenco è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 1290/37247 del 9 luglio 2003.
- 2 - L'elenco verrà aggiornato - ogni qualvolta si renda necessario per inserimento di nuovi impianti od eliminazione di altri - con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 4 - Uso degli impianti

- 1 - Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e/o internazionali, regionali e/o provinciali di qualsiasi categoria, di allenamenti, di manifestazioni e tornei da parte di società ed associazioni affiliate alle Federazioni Sportive ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e che partecipano ai predetti campionati.
- 2 - Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo, anche a cittadini o gruppi di cittadini per attività ludico-sportive, nonché – in generale - per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamentare.

Art. 5 - Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti

- 1 - Per ogni impianto sportivo verrà definito annualmente un piano di apertura e di funzionamento e di conseguente chiusura che tenga presente le varie esigenze diversificate degli utenti (Scuole, Società sportive, Singoli utenti, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva).
- 2 - All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti del CONI, Gruppi Sportivi ed Amatoriali, Istituti Scolastici della città per lo svolgimento di attività didattica, Enti pubblici e privati, Associazioni private, ecc.

I criteri adottati nell'assegnazione degli impianti sportivi devono uniformarsi ai seguenti criteri:

- a - in relazione alla diffusione della disciplina (numero dei praticanti sul territorio comunale), alla serie ed alla estensione territoriale dei Campionati;
- b - nei limiti di cui sopra si cercherà di garantire spazi anche per tutte le attività non agonistiche purchè in presenza di impianti sportivi adeguati e compatibili;
- c - alle richieste degli istituti scolastici e dell'Amministrazione Provinciale per conto degli istituti scolastici superiori a cui saranno prevalentemente riservati gli orari mattutini e comunque non oltre le ore 16,00.

Le richieste saranno esaminate secondo il seguente ordine di priorità:

- 1 - richieste presentate da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal CONI partecipanti a campionati nazionali e regionali operanti nel territorio, aventi attività di campionato federale o similare;
- 2 - richieste presentate da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi affiliati ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI aventi attività di campionato organizzata dagli stessi;
- 3 - richieste presentate da Associazioni, Società e Gruppi Sportivi affiliati a Federazione e/o Enti di Promozione riconosciuti dal CONI ed operanti sul territorio comunale, aventi attività non identificabile in regolari campionati;
- 4 - richieste presentate da realtà associative riconosciute non aventi fine di lucro;
- 5 - richieste presentate da singoli residenti;
- 6 - richieste presentate da Società, Gruppi Sportivi, Associazioni non aventi sede nel territorio comunale.

Art. 6 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito cauzionale.

- 1 - Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ed al versamento di un deposito cauzionale, differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi. Le tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale sulla base di criteri riportati nel seguente punto 2.
- 2 - I criteri principali che regolano l'applicazione delle tariffe di utilizzo sono i seguenti suddivisi per tipologia di impianto:

PALESTRE

- tariffa oraria
- tariffe differenziate fra palestre abilitate all'ingresso pubblico e palestre non abilitate all'ingresso pubblico
- tariffe previste per allenamenti, per partite campionato, per manifestazioni sportive e non sportive

CAMPI DI CALCIO

- tariffa 90 minuti
- tariffe previste per allenamenti, per partite campionato, ecc.
- quota per illuminazione campo

PISCINE - CAMPI TENNIS - IMPIANTI ATLETICA LEGGERA - IMPIANTI CALCIO A 5 - BOCCIODROMO

- tariffa prevista sia per singolo cittadino
--

- | |
|--|
| - tariffa prevista sia per attività collettiva |
| - tariffa prevista sia per attività agonistica |

IMPIANTI PATTINAGGIO - PISTA CICLISTICA

- | |
|---|
| - tariffa oraria |
| - tariffe previste per allenamenti e per manifestazioni |
| - quota per illuminazione impianto |

3 - Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente

Art. 7 - Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.

- 1 - Le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Scuole di ogni ordine e grado e i gruppi amatoriali che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali per attività continuative devono presentare apposita istanza annuale al Comune entro il 20 agosto di ciascun anno. Nell'istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere ed il numero delle ore settimanali.
- 2 - Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune
 - almeno gg. 30 (trenta) prima dello svolgimento della manifestazione, se la data richiesta per l'uso della struttura non ricade nei periodi di svolgimento dei campionati delle società sportive con le quali si sono stipulati convenzioni ed accordi di utilizzo;
 - almeno gg. 90 (novanta) prima dello svolgimento della manifestazione negli altri periodi.Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
- 3 - La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive di cui al comma 1 compete all'Ufficio Sport che provvede entro il 20 settembre dandone comunicazione scritta ai richiedenti.
- 4 - La concessione di utilizzo per le manifestazioni di cui al comma 2 viene rilasciata dal Dirigente del competente settore o servizio, sentiti l'Assessore all' Sport e, se necessario, la Giunta Comunale.
- 5 - In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste private.

Art. 8 - Altre forme di gestione.

- 1 - La gestione degli impianti sportivi, oltre che nella forma prevista dall'art. 2, può essere realizzata a mezzo di apposita "società partecipata dal Comune" ovvero affidata a terzi (soggetti sportivi riconosciuti dal CONI).

- 2 - La gestione a mezzo di società partecipata dal Comune sarà regolata secondo l'ordinamento dell'istituzione medesima.
- 3 - La gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti, e le caratteristiche sia del soggetto gestore che della gestione stessa saranno definite da un atto di indirizzo della Giunta Comunale.
- 4 - In caso di gestione affidata a terzi, l'utilizzo degli impianti sarà concesso direttamente dal gestore, su istanza dei soggetti interessati. Tutti gli altri compiti, obblighi, oneri e prerogative del gestore saranno contenuti e precisati con il provvedimento di affidamento della gestione. Lo stesso provvedimento, altresì, dovrà stabilire, espressamente, la piena ed insindacabile facoltà del Comune di utilizzare ciascun impianto sportivo per lo svolgimento di attività e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune stesso in collaborazione con altri Enti pubblici o soggetti privati.

Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti.

- 1 - Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono indossare indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito (se non preventivamente autorizzati con nota scritta), nè abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
- 2 - Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi, di furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
- 3 - Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
- 4 - Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
- 5 - L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali;
- 6 - Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
- 7 - Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, secondo quanto espressamente citato nell'autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali.
- 8 - Gli utenti sono tenuti inoltre, a loro cura e spesa, al rispetto di qualsiasi altra disposizione presente nell'autorizzazione all'utilizzo rilasciata dagli Uffici Comunali competenti.

Art. 10 - Obblighi di trasparenza.

- 1 - Le Società, le Associazioni Sportive, le Federazioni e gli Enti di Promozione, che organizzano negli impianti comunali corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Cremona - Settore Economato -Ufficio Sport, il nome della Società, Associazione, Federazione o Ente di promozione sportiva; il nome degli Istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
- 2 - Per i tornei, le manifestazioni sportive e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti devono indicare il nome del responsabile, il tipo di attività o manifestazione e l'eventuale ingresso è a pagamento con il prezzo del biglietto
- 3 - L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la sospensione immediata della concessione d'uso ed in caso di perseveranza la revoca, fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art. 13.

Art. 11 - Pubblicità commerciale.

- 1 - E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed audiovisiva.
- 2 - La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari, deve rispettare le normative vigenti e dovrà essere espressamente citata nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune previa richiesta scritta da parte degli utenti interessati.

Art. 12 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti.

- 1 - Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
- 2 - I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.
- 3 - In ogni impianto sportivo comunale dovrà essere predisposto, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, un registro di controlli periodici. E' fatto obbligo al personale assegnato agli impianti (dipendenti comunali o terzi che hanno in gestione le strutture) della tenuta del registro suddetto.

Art. 13 - Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso.

- 1 - In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, ferma restando l'applicazione della penale.
- 2 - Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinati dal Direttore del Settore Economato tenendo conto della gravità, della continuità e delle recidività.

Art. 14 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune.

- 1 - Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
- 2 - Nei casi di cui al comma 1° il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo diversi accordi stipulati al momento della sottoscrizione della concessione d'uso.

Art. 15 - Abrogazione delle norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme approvate precedentemente.

Art. 16 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Art. 17 - Impianti Sportivi con caratteristiche particolari.

Per quanto riguarda impianti di particolare rilevanza o con caratteristiche specifiche (Palazzo dello Sport - Stadio Zini - Piscine – Bocciodromo) potranno essere stabilite particolari norme d'uso, secondo i principi generali del presente regolamento, tramite gli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.